



Scrutini ed esami in tutti i gradi di scuola
Procedura
Norme comuni a tutte le Istituzioni scolastiche

Il Docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell'alunno in riferimento alla propria materia, mentre l'Organo collegiale competente per la valutazione periodica e finale dell'attività didattica e degli apprendimenti dell'alunno è il Consiglio di classe con la presenza della sola componente docente nella sua interezza.

Citano testualmente in proposito gli articoli 5, comma 7, e 193, comma 1, del **D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado:**

Art. 5

7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

Art. 193

*1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, **con la sola presenza dei docenti***

Il Consiglio di classe, costituito da tutti i Docenti della classe, è presieduto dal Dirigente scolastico. Nell'attività valutativa opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici (*cf. nota 717 del 14 maggio 1981 Uff. Decreti delegati; Cons. Stato - VI Sez. - n. 189 del 17 febbraio 1988*).

Nel caso in cui qualche docente fosse impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola.

Il Dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l'indicazione anche nell'atto di convocazione dell'Organo) e deve essere inserita a verbale. La partecipazione al Consiglio di classe in funzione valutativa di un esterno renderebbe illegittima qualsiasi deliberazione; pertanto il Collaboratore vicario può presiedere il Consiglio solo nel caso in cui egli sia già membro del Consiglio stesso o in caso di ufficiale assenza o impedimento del Dirigente scolastico.

La partecipazione del Docente alle sedute del Consiglio di classe per i lavori di scrutinio, nonché alle Commissioni di esame, costituisce un obbligo di servizio, salvo i casi di esonero previsto dalla legge. Così recita l'**art. 27 del CCNL 24/7/2003:**

Art. 27

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente la funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, , documentazione,...

2.....

3. le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a)

b).....

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Affinché tutti gli alunni frequentanti la stessa Istituzione scolastica possano essere valutati con imparzialità ed omogeneità, il Collegio dei Docenti deve individuare i criteri che i Consigli di classe sonotenuti a seguire per lo svolgimento degli scrutini nell'attività di valutazione, salvaguardando l'autonomia e la libertà di intervento in tal senso del Consiglio di classe. Cita infatti testualmente l'art. 13, comma 3, della **O.M. 21.05.2001, n. 90, Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000/2001**, sempre vigente:

Art. 13

3. Il Collegio dei Docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di classe.

Il Consiglio di classe nell'attività valutativa in sede di operazioni di scrutinio è così composto, relativamente ai vari ordini di scuola:

Scuola materna:

Docenti delle sezioni dello stesso plesso

Scuola elementare:

Docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso

Scuola secondaria di primo e secondo grado:

Docenti di ogni singola classe

Fanno parte dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe i Docenti di sostegno i quali partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe e non solo per quelli direttamente da essi seguiti. Detti Docenti sono a tutti gli effetti docenti della classe e non *dell'alunno con sostegno*

Citano testualmente in proposito:

- l'articolo 5, comma 1, del **D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado:**

Art. 5

1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5 (del TU n. 297/1994), sono contitolari delle classi interessate.

- l'articolo 15, comma 10, dell' **O.M. 21.05.2001, n. 90: Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000/2001**, sempre vigente:

Art. 15

10. I Docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.Lvo n. 297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

Fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe e con potere di voto deliberativo gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza. Ciascuno dei due Docenti che operano in compresenza, dopo aver sentito l'altro insegnante, formula la proposta per la valutazione periodica e finale, per quanto di propria competenza. Il Consiglio di classe provvederà ad assegnare il voto unico in quella materia, sulla base delle due proposte formulate e degli elementi di giudizio che i due docenti hanno fornito.

Cita testualmente in proposito l'articolo 5, comma 1bis, del **D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.**

Art. 5

1bis Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante.

Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.

Nelle Istituzioni scolastiche quali gli Istituti Tecnici, gli Istituti professionali e i Licei, in cui è presente la figura dell'Assistente tecnico di laboratorio, che è addetto alla cura del laboratorio cui è assegnato e coadiuva con il Docente durante le esercitazioni pratiche, l'Assistente tecnico partecipa a titolo consultivo al Consiglio di classe e il Docente delle materie tecniche o scientifiche, con il quale l'Assistente coadiuva durante le esercitazioni pratiche, formula le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali, dopo aver sentito l'Assistente tecnico stesso.

Cita testualmente in proposito l'articolo 5, comma 1bis, del **D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.**

Art. 5

4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.

Essendo il Consiglio di classe in funzione valutativa un Collegio perfetto, in caso di disaccordo e quindi di decisione da adottare a maggioranza mediante votazione su proposte, non è ammessa l'astensione; pertanto tutti i docenti **devono** votare e il totale dei voti deve coincidere con il totale dei componenti il Consiglio.

Anche il Presidente, essendo a tutti gli effetti un membro del Consiglio, è tenuto a votare. In caso di parità egli non vota due volte, ma prevale la proposta a cui ha dato il suo voto, senza apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta.

Se la classe è bilingue o è composta da alunni che seguono indirizzi diversi ovvero è divisa per squadre maschili o femminili relativamente all'Educazione fisica, i relativi docenti votano solo per l'alunno o per l'alunna che segue la sua materia.

I Docenti di Religione cattolica fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri docenti. Essi però partecipano agli scrutini per le valutazioni periodiche e finali soltanto per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica.

Cita testualmente in proposito l'articolo 309, comma 3, del **D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.**

Art. 309

3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica. Nel caso in cui il Consiglio di classe deve procedere alla votazione per decidere la promozione o meno di un alunno il voto dell'insegnante di religione cattolica viene preso in considerazione soltanto se esso non è determinante per la decisione finale. Nel caso ciò accadesse, ossia nel caso in cui il suo voto risultasse determinante per la decisione finale, allora detto voto non verrebbe considerato e diverrebbe "un giudizio motivato scritto a verbale". Questa è stata l'interpretazione letterale data dal Ministero al dettato del Concordato.

Cita infatti testualmente in proposito il paragrafo 2.7. del **Protocollo d'intesa tra Vaticano e Stato italiano**:

Par. 2.7.

Nello scrutinio finale, qualora la normativa richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale.

Facciamo qualche esempio chiarificatore.

Consiglio di classe con 8 docenti membri

Il Consiglio deve procedere alla votazione per deliberare la promozione o meno di un alunno. Il risultato della votazione è di parità: 4 voti per il *si* e 4 voti per il *no*. Esaminiamo allora i casi possibili:

a) Il Presidente ha votato *si* ; il docente di religione ha votato *no*; allora:

- la decisione finale è *si* prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente e l'alunno è promosso;
- togliendo il voto del docente di Religione ci sarebbero 4 *si* e 3 *no* ; il voto del docente di religione non sarebbe determinante in quanto non cambierebbe la decisione finale; dunque lo si lascia e l'alunno è promosso;

b) il Presidente ha votato *no*; il docente di religione ha votato *si* ; allora:

- la decisione finale è *no* prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente e l'alunno non è promosso;
- togliendo il voto del docente di Religione ci sarebbero 3 *si* e 4 *no*; il voto del docente di religione non sarebbe determinante in quanto non cambierebbe la decisione finale; dunque lo si lascia e l'alunno non è promosso;

c) il Presidente ha votato *no*; il docente di religione ha votato *no*; allora:

- la decisione finale è *no* prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente e l'alunno non è promosso;
- togliendo il voto del docente di Religione ci sarebbero 4 *si* e 3 *no*; il voto del docente di religione sarebbe determinante in quanto cambierebbe la decisione finale; dunque lo si toglie e diviene un giudizio motivato a verbale, ossia a verbale si motiva il cambiamento della votazione e l'alunno è promosso;

d) il Presidente ha votato *si*; il docente di religione ha votato *si*; allora:

- la decisione finale è *sì* prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente e l'alunno è promosso;
- togliendo il voto del docente di Religione ci sarebbero 3 *sì* e 4 *no*; il voto del docente di religione sarebbe determinante in quanto cambierebbe la decisione finale; dunque lo si toglie e diviene un giudizio motivato a verbale, ossia a verbale si motiva il cambiamento della votazione e l'alunno non è promosso.

In definitiva, in caso di parità di voti, il voto dell'insegnante di Religione è determinante solo quando il suo voto coincide con il voto dato dal Presidente.

Consiglio di classe con 11 docenti membri

Il Consiglio deve procedere alla votazione per deliberare la promozione o meno di un alunno. Il risultato della votazione è: 5 voti per il *sì* e 6 voti per il *no*. Esaminiamo allora i 4 casi possibili:

a) il Presidente ha votato *sì*; il docente di religione ha votato *no*; allora:

- la decisione finale è *no*, essendo i *no* in maggioranza e l'alunno non è promosso;
- togliendo il voto del docente di Religione ci sarebbero 5 *sì* e 5 *no*; la decisione finale sarebbe *sì* prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente e l'alunno è promosso; il voto del docente di religione allora sarebbe determinante in quanto cambierebbe la decisione finale; dunque lo si toglie e diviene un giudizio motivato a verbale, ossia a verbale si motiva il cambiamento della votazione e l'alunno è promosso;

b) il Presidente ha votato *no*; il docente di religione ha votato *sì*; allora:

- la decisione finale è *no*, essendo i *no* in maggioranza e l'alunno non è promosso;
- Togliendo il voto del docente di Religione ci sarebbero 4 *sì* e 6 *no*; la decisione finale sarebbe ancora *no*; il voto del docente di religione allora non sarebbe determinante in quanto non cambierebbe la decisione finale; dunque lo si lascia e l'alunno non è promosso;

c) il Presidente ha votato *no*; il docente di religione ha votato *no*; allora:

- la decisione finale è *no* essendo i *no* in maggioranza e l'alunno non è promosso;
- togliendo il voto del docente di Religione ci sarebbero 5 *sì* e 5 *no*; la decisione finale sarebbe *no* prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente e l'alunno è non promosso; il voto del docente di religione allora non sarebbe determinante in quanto non cambierebbe la decisione finale; dunque lo si lascia e l'alunno non è promosso;

d) il Presidente ha votato *sì*, il docente di religione ha votato *sì*; allora:

- la decisione finale è *no* essendo i *no* in maggioranza e l'alunno non è promosso;
- togliendo il voto del docente di Religione ci sarebbero 4 *sì* e 6 *no*; la decisione finale sarebbe ancora *no*; il voto del docente di religione allora non sarebbe determinante in quanto non cambierebbe la decisione finale; dunque lo si lascia e l'alunno non è promosso.

In definitiva, in caso di un solo voto di scarto tra i *sì* e i *no*, il voto dell'insegnante di Religione è determinante solo quando egli ha votato per la maggioranza e il Presidente ha votato per la minoranza.

La valutazione a cui il Docente e il Consiglio di classe sottopongono l'alunno deve essere chiaramente caratterizzata dalla massima trasparenza al fine di dare all'alunno stesso la possibilità di essere informato su tutto quanto ha contribuito ai risultati ottenuti. Cita testualmente in proposito l'art. 2, comma 4 del **D.P.R. 4/06/1998, n. 249: Regolamento recante lo statuto**

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Art. 2

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di , di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Ai sensi della **Legge 07.08.1990, n. 241** modificata e integrata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 concernente le *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, il procedimento di valutazione, come un vero e proprio procedimento amministrativo, deve:

1) essere legittimo, ossia eseguito nel rispetto della normativa vigente in materia; l'ampia discrezionalità che i Docenti e il Consiglio di classe hanno nella valutazione dell'alunno deve sempre fare riferimento alle norme che regolano questo importante atto dell'attività scolastica, al fine di non incorrere nell'emanazione di atti illegittimi e come tali impugnabili nelle sedi competenti;

2) riportare i termini entro cui il procedimento si svolge e si conclude; i termini entro cui si deve svolgere l'attività di valutazione sono ampiamente riportati nella normativa che regola tale attività; essi sono fissati dalla legge, dalle Ordinanze ministeriali e dalle Circolari ministeriali; laddove questi atti normativi non prevedono termini definiti sono gli stessi Organi collegiali della scuola che sono chiamati a definirli.

Si citano testualmente in proposito:

- l'art. 74, comma 4 del **D.Lgs. 16.04.1994, n. 297: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado**

1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.

2. Le attività didattiche, , e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.

3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.

4. L'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni , in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le **scadenze per le valutazioni periodiche degli esami** ed il calendario delle festività e degli esami.

6. Abrogato

7. Il sovrintendente scolastico regionale (oggi Ufficio Scolastico Regionale, n.d.r.), sentiti la regione ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi.

7 - bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'art. 193 - bis, comma n. 1.

- l'art. 1, comma 2 dell' **O.M. 21.05.2001, n. 90: Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore Anno scolastico 2000/2001**, sempre vigente

SCUOLADELL'OBBLIGO

Art. 1 Scrutini ed esami

2. Gli scrutini per le classi prima, seconda, terza e quarta elementare (oggi scuola primaria) si effettuano e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico

- l'art. 8, commi 1 e 3 dell' **O.M. 21.05.2001, n. 90: Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore Anno scolastico 2000/2001**, sempre vigente

SCUOLEMEDIE

Art. 8 Valutazione finale ed esami di idoneità

1. Nei corsi istituiti per la preparazione agli esami di idoneità e licenza media i docenti del corso, costituiti con il dirigente scolastico in Consiglio di classe, procedono alle operazioni di scrutinio degli alunni per la promozione alla classe seconda e terza.

3. Gli esami di idoneità hanno luogo secondo il calendario **fissato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti**, come previsto dall'O.M. n. 134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico.

- l'art. 9, comma 22 dell' **O.M. 21.05.2001, n. 90: Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore Anno scolastico 2000/2001**, sempre vigente

Art. 9

22. Gli esami di licenza hanno luogo secondo il calendario **fissato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti**, come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.

- l'art. 13, comma 2 dell' **O.M. 21.05.2001, n. 90: Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore Anno scolastico 2000/2001**, sempre vigente

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Art. 13 Scrutini finali

2. Gli scrutini finali e le valutazioni periodiche e finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dai dirigenti scolastici, come previsto dall'ordinanza ministeriale n.134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico.

- l'art. 18, comma 7 dell' **O.M. 21.05.2001, n. 90: Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore Anno scolastico 2000/2001**, sempre vigente

Art. 18 Esami di idoneità. Presentazione delle domande. Sessione di esame

7. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno **stabilito dal dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti**

- l'art. 24, comma 1 dell' **O.M. 21.05.2001, n. 90: Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore Anno scolastico 2000/2001**, sempre vigente

Art. 24 Esami integrativi

1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un'apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. **Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo**

- l'art. 25, comma 1 dell' **O.M. 21.05.2001, n. 90: Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore Anno scolastico 2000/2001**, sempre vigente

Art. 25 Esami di qualifica professionale. Requisiti di ammissione per gli alunni interni

1. Gli esami di qualifica professionale hanno inizio nel giorno **stabilito dai dirigenti scolastici, sentiti i collegi dei docenti**

- l'art. 30, comma 1 dell' **O.M. 21.05.2001, n. 90: Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore Anno scolastico 2000/2001**, sempre vigente

Art. 30 Esami di licenza di maestro d'arte

1. Gli esami di licenza di maestro d'arte hanno inizio nel giorno **stabilito dai dirigenti scolastici, sentiti i collegi dei docenti**

- l'art. 31, comma 3 dell' **O.M. 21.05.2001, n. 90: Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore Anno scolastico 2000/2001**, sempre vigente

SCRUTINI FINALI NELLE CLASSI SPERIMENTALI

Art. 31 Scrutini ed esami di idoneità

3. Gli scrutini finali per le suddette classi devono aver luogo **a conclusione di ogni anno di corso**

3) individuare la responsabilità di tutti gli organi che vi sono implicati: è importante individuare la responsabilità degli organi implicati nell'attività di valutazione, sia individuali (Dirigente scolastico, Docenti), sia collegiali (Consiglio di classe, Collegio dei Docenti), al fine di permettere, in caso di controversia, di identificare il soggetto o i soggetti tenuto o tenuti a rispondere per eventuali inadempienze;

4) essere trasparente e quindi soggetto al diritto di accesso a tutti i documenti di cui esso è composto: la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni riconosce al cittadino il diritto di accesso a tutta la documentazione in cui il cittadino stesso dimostri di avere interesse; questo diritto è stato confermato da tutta la normativa relativa al processo di valutazione dell'alunno e, in particolare, dall'art. 39 **O.M. 21.05.2001, n. 90: Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore Anno scolastico 2000/2001**, sempre vigente, che cita testualmente in proposito:

Art. 39 Accesso ai documenti scolastici

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7.8.1990, n.241, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente. Pertanto, le precedenti disposizioni in contrasto con tale principio devono considerarsi annullate. 2. Ai sensi della precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi. 3. Nel caso che dai documenti indicati nel precedente comma emergano fatti e situazioni che attengono alla vita privata ovvero alla riservatezza anche di terzi, i richiedenti non possono ottenere copia di tali atti, né trascriverli ma possono solo prenderne visione (cfr. Decisione n. 51/97 del Consiglio di Stato assunta nell'Adunanza Plenaria del 25.11.1996). 4. Il diritto di accesso si esercita, su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo, mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie conformi con rimborso del costo della produzione: £ 500 da 1 a 2 copie, £ 1.000 da 3 a 4 copie e così di seguito da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'istituto. 5. A richiesta, le copie possono essere autenticate. 6. L'imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma autentica. 7. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo procedimento. 7. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo procedimento.

5) essere motivato, ossia gli organi attori del procedimento hanno l'obbligo di motivare le scelte effettuate; sono obbligati a dare motivazioni sia il singolo docente che l'organo collegiale; la proposta di voto che presenta il Docente deve essere il risultato di verifiche scritte, orali o pratiche effettuate nel corso delle attività didattiche.

Cita testualmente in proposito l'art. 79, comma 2 del **R.D. 04.05.1925, n. 653: Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione**, sempre vigente:

Art. 79 Accesso ai documenti scolastici

2. I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero **di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici** fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni.

La deliberazione finale del Consiglio di classe deve basarsi sulle proposte presentate da ciascun docente per la propria disciplina, sulle motivazioni portate dagli stessi e sui criteri valutativi indicati dal Collegio dei Docenti. La deliberazione deve concludersi con un verbale che deve riportare tutti gli elementi considerati nel procedimento di valutazione e le motivazioni addotte che hanno portato ai risultati approvati. È necessario che il verbale sia il più possibile esplicito e completo in quanto la maggior parte di contenzioso che sorge avverso i risultati degli scrutini e degli esami nasce proprio dalla carenza di motivazioni a supporto delle decisioni assunte e dalla superficialità nella redazione del verbale finale.

Foggia, 12 maggio 2004

Dipartimento Consulenza

Gina Spadaccino

Con la supervisione di Franco Capacchione

